

D.D.S. n. 580 del 25.03.2024

Ditta "PRO.CO.GE.IM. Srl" - con sede legale in via Stretto Bartolella n. 53 cap 98051 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), p. IVA. 03043370836. Autorizzazione unica, ai sensi art. 208 comma 15 D. L.vo 152/06, di un impianto mobile per la frantumazione, deferrizzazione, vagliatura in situ di rifiuti speciali non pericolosi, denominato "ULISSE 96 F" della casa costruttrice "OFFICINE MECCANICHE OM", avente matricola n° 99E06300T, per svolgere le operazioni di recupero R12 ed R5

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti  
Servizio 6 – Autorizzazioni Rifiuti

Il Dirigente del Servizio 6

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1962, n.642 e ss.mm.ii., recante "*Disciplina dell'imposta di bollo*";
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge Regionale n. 24 del 24.8.1993 che disciplina la "*Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*"
- Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137.II.2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l'altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il Decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- Vista l'Ordinanza Commissariale 7.12.2001 del Vicecommissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – *Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti*;
- Vista l'Ordinanza Commissariale n.2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte di soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti;
- Visto il D.lgs. n. 152 del 3.4.2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;
- Visto il D.lgs n.9 aprile 2008 n. 81, e ss. mm.ii, recante "*Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- Visto il D.lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "*Codice Antimafia*", e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs. 218 del 15 novembre 2012;
- Vista la decisione della commissione Europea 2014/995/UE che modifica la decisione 2000//532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01.06.2015;
- Visto il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 "*Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*";
- Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21.01.2019 recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";
- Vista il D.M. 28 marzo 2018, n. 69 Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) di conglomerato bituminoso - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006;
- Vista il D.A. n. 259/gab del 05.10.2020 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, con il quale è abrogato il D.D.G. n. 10 del 21.01.2011 del Dipartimento dell'Ambiente ed è approvata la "*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione per i progetti relativi alle campagne degli impianti mobili che rientrano nelle previsioni di cui agli allegati III e IV alla parte II del D.Lgs n. 152/2006*;
- Vista il D.M. 27 settembre 2022, n.152, "*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- Vista la L.R. n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", che ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";

- Vista la L.R. 21 maggio 2019, n.7 “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*”;
- Visto il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n.9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R.16 dicembre 2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della L.R. 17 marzo 2016 n. 3. Modifiche del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.P.Reg. n. 4345 del 16.10.2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all’ing. Calogero Giuseppe Burgio l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- Visto il D.D.G. n. 1251 del 12.10.2023 con il quale il Dirigente Delegato del DAR ha conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, “Autorizzazione Rifiuti”, all’ing. Francesco Arini;
- Visto il D.D.G. n. 1467 del 21.11.2023 con il quale l’ing. Francesco Arini è stato delegato ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura;
- Visto il P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2022-2024 “*Rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione*”, adottato con decreto del Presidente della Regione n. 517/GAB del 07 marzo 2022;
- Vista l’istanza presentata in data 01.9.2023 acquisita al prot. DRAR n°39919 di pari data, con la quale la ditta Ditta “PRO.CO.GE.IM. Srl ” con sede legale in via Stretto Bartolella n. 53 cap 98051 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), p. IVA. 03043370836 , ha richiesto l’autorizzazione unica ai sensi art. 208 D. L.vo 152/06 comma 15, di un impianto mobile per la frantumazione, deferrizzazione, vagliatura e recupero, in situ di rifiuti speciali non pericolosi, denominato “ULISSE 96 F” della casa costruttrice “OFFICINE MECCANICHE OM”, avente matricola n° 99E06300T, per svolgere le operazioni di recupero R3, R4 e R5 dell’allegato C alla Parte IV del d. lgs. 152/2006, trasmettendo la seguente documentazione:
- 2\_TAV. 10 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO-signed-signed;
  - 3\_TAV. 9 - PUNZONE-signed-signed;
  - 4\_TAV. 8 - DICHIARAZIONE ANTIMAFIA-signed;
  - 5\_TAV. 7 - WHITE LIST-signed-signed;
  - 6\_TAV. 6 - VISURA CAMERALE-signed-signed;
  - 7\_TAV. 5 - FATTURA E CONFORMITA-signed-signed;
  - 8\_TAV. 4 - SCHEDE TECNICHE UNITA'-signed-signed;
  - 9\_TAV. 3 - SCHEMA A BLOCCHI-signed-signed;
  - 10\_TAV. 2 - PIANO DI GESTIONE OPERATIVA-signed-signed;
  - 11\_TAV. 1 - RELAZIONE TECNICA-signed-signed;
  - 12\_ISTANZA-signed;
  - 13\_Imbesi A. S. C.I. scad. 8.8.32 nuova;
  - 14\_delega per Trasmissione atti -signed-signed;
  - 15\_CI TS Venuto salvatore;
  - 16\_carichi pendenti-signed;
  - 17\_art 36 c 1 LR 01\_2019-signed-signe.
- Vista la nota prot. DRAR 42322 del 20.9.2023 con la quale la Ditta “PRO.CO.GE.IM. Srl ” ha trasmesso spontaneamente la seguente documentazione:
- 2\_TAV. 10 Rev 19\_09\_2023 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO-signed-signed;
  - 3\_TAV. 2 Rev 19\_09\_2023 - PIANO DI GESTIONE OPERATIVA-signed-signed;
  - 4\_TAV. 1 Rev 19\_09\_2023 - RELAZIONE TECNICA-signed-signed;
  - 5\_certificato ISO 9001-signed-signed.
- Vista la nota prot. DRAR n.44267 del 2.10.2023, con la quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt.9 e 10 della l.r.7/2019 ed ha convocato Conferenza dei Servizi in modalità asincrona per il giorno 25.10.2023;
- Vista la nota del 19.10.2023, acquisita al prot. DRAR n°47024 di pari data, con la quale l’ARPA Sicilia, ha richiesto chiarimenti in merito al trattamento rifiuti urbani, alla gestione delle operazioni R3 e R4 su alcuni codici EER ;
- Vista la nota prot. DRAR 54445 del 5.12.2023 con la quale la Ditta “PRO.CO.GE.IM. Srl ” ha trasmesso la seguente documentazione ad integrazione di quanto richiesto da Arpa sicilia:
- 2\_Tav. 10 rev - Piano di Monitoraggio e Controllo PROCOSGEIM 23\_11\_2023\_signed-signed
  - 3\_Tav. 3 rev schema a blocchi R3\_R4\_R5 23\_11\_2023 PROCOSGEIM\_signed-signed;
  - 4\_Tav. 2 rev - Piano di Gestione Operativa PROCOSGEIM 23\_11\_2023\_signed-signed;
  - 5\_Tav. 1 rev - RELAZIONE TECNICA PROCOSGEIM 23\_11\_2023\_signed-signed;
  - 6\_integrazioni e chiarimenti PROCOSGEIM 20\_10\_2023\_signed-signed
- Vista la nota del 29.12.2023, acquisita al prot. DRAR n°58758 di pari data, con la quale l’ARPA Sicilia, ha sospeso l’istruttoria, in quanto “...si rappresenta che sono state rilevate profonde lacune nella gestione del ciclo dei rifiuti, in particolare per ciò che concerne le finalità del trattamento degli stessi secondo le

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <i>operazioni di recupero R3 e R4, le nozioni giuridiche di sottoprodotto (ex art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e di End of Waste (ex art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)”.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vista       | la nota prot. 2326 del 15.01.2024, acquisita al prot. DRAR n°3152 di pari data, con il quale il Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali del Dipartimento regionale Ambiente, ha trasmesso parere favorevole alle emissioni ex art.269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vista       | la nota prot. DRAR 5331 del 29.01.2024 con la quale la Ditta “PRO.CO.GE.IM. Srl ” ha espressamente chiarito “.....In riferimento alla nota di questo spettabile Dipartimento, pervenuta a mezzo pec, riportante il parere di competenza ARPA Sicilia, la scrivente società, che ha già acquisito il parere favorevole del Dipartimento Regionale dell’Ambiente - Servizio 1 – Autorizzazioni e valutazioni Ambientali, preso atto di quanto sinteticamente riportato nello stesso, successivo ad una prima nota nella quale lo stesso richiedeva chiarimenti in ordine alle procedure di recupero R3 ed R4, anche in riferimento alle procedure EoW, con la presente comunica l’intenzione di rinunciare alle procedure di recupero sopra indicate. Si mantiene pertanto quanto all’oggetto unicamente alla procedura di recupero R5, con successiva gestione dell’EoW (sottoprodotti) secondo quanto fissato dal D.M. n. 152/2022, ed R12 limitatamente ai codici EER indicati negli elaborati integrativi.”; |
| Vista       | la nota prot. DRAR n.7023 del 7.2.2024, con la quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha convocato Conferenza dei Servizi in modalità asincrona per il giorno 20.2.2024 ai soli fini di confermare e aggiornare i pareri già rilasciati;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vista       | la nota del 15.02.2024, acquisita al prot. DRAR n°8402 di pari data, con la quale l’ARPA Sicilia, ha “...si ritiene di dover precisare che il Piano di Monitoraggio sopracitato (TAV. 10 REV. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PROCOSGEIM 23-11-2023) si considera approvabile limitatamente alle parti relative alla sola operazione di recupero R5 effettuata in conformità al DM n. 52/22 recante il “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152” a condizione che il proponente ne predisponga la versione aggiornata....”;                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vista       | la nota prot. DRAR 10390 del 29.2.2024 con la quale la Ditta “PRO.CO.GE.IM. Srl ” ha trasmesso la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2_TAV. 10 Rev. - PIANO DI MONITORAGGIO e CONTROLLO Rev. 26.02.2024-signed;</li> <li>• 3_TAV. 3 Rev. - SCHEMA A BLOCCHI Rev. 26.02.2024-signed;</li> <li>• 4_TAV. 2 Rev. - PIANO DI GESTIONE OPERATIVA Rev. 26.02.2024-signed;</li> <li>• 5_TAV. 1 Rev. - RELAZIONE TECNICA Rev. 26.02.2024-signed.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Preso atto  | che la ditta “PRO.CO.GE.IM. Srl ” (P. IVA 03043370836), con la relazione tecnica rev 26.2.2024 acquisita al prot. DRAR n°10390, ha di fatto rinunciato alle operazioni R3 e R4 dell’allegato C alla Parte IV del d. lgs. 152/2006, richiedendo esclusivamente le operazioni R5 e R12 per i segune codici EER: operazione di recupero R5 codici EER - 01.04.08 - 01.04.09 – 01.04.10 – 01.04.13 - 10.12.01 – 10.12.06 – 10.12.08 – 10.13.11 – 12.01.17 – 17.01.01 - 17.01.02 – 17.01.03 - 17.01.07 - 17.03.02 - 17.05.04 - 17.05.08 - 17.09.04 – 19.12.09.<br>operazione di recupero R12 codice EER - 17.09.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vista       | la nota del 13.3.2024 prot. DRAR n° 12734, con la quale il Dipartimento ha trasmesso alla ditta “PRO.CO.GE.IM. Srl ” il patto di integrità da sottoscrivere, ha richiesto l’integrazione della Tassa di Concessione Governativa e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vista       | la nota del 13.3.2024 acquisita al prot. DAR n°12905 di pari data, con la quale la ditta “PRO.CO.GE.IM. Srl ” ha trasmesso la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ricevuta tassa di concessione “1_PagoPa e relativo pagamento-signed”;</li> <li>• 2_4- assenza vincoli parentela-signed;</li> <li>• 3_All. patto integrità PRO.CO.GE.IM impianto mobile-signed.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vista       | la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell’istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vista       | la ricevuta di pagamento, effettuato dalla Ditta in data 13.3.2024, della tassa di concessione governativa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Considerato | che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’articolo 92 del D. lgs. 159/2011, e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Visto       | il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell’Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Considerato | che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l’esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all’art.91 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- Visto il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;  
il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la ditta "PRO.CO.GE.IM. Srl ", con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- Preso atto che la ditta "PRO.CO.GE.IM. Srl " (P. IVA 03043370836), risulta iscritta nella "White list" della Prefettura di Messina;
- Ritenuto di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente, e pertanto di potere procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 D. L.vo 152/06 comma 15, di un impianto mobile per la frantumazione, deferrizzazione, vagliatura e recupero, in situ di rifiuti speciali non pericolosi, denominato "ULISSE 96 F" della casa costruttrice "OFFICINE MECCANICHE OM", avente matricola n° 99E06300T, per svolgere le operazioni di recupero R12 e R5 dell'allegato C alla Parte IV del d. lgs. 152/2006;
- Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

Tutto quanto sopra premesso;

## DECRETA

### Art. 1

La Ditta "PRO.CO.GE.IM. Srl " è autorizzata all'esercizio dell'impianto mobile di frantumazione, deferrizzazione e vagliatura, denominato "ULISSE 96 F" della casa costruttrice "OFFICINE MECCANICHE OM", avente matricola n° 99E06300T, per effettuare le operazioni di recupero R12 ed R5 di rifiuti inerti non pericolosi. Il presente decreto ha validità di dieci anni a partire dalla data del presente decreto e può essere rinnovato. A tal fine, entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata istanza di rinnovo.

### Art. 2

La Ditta potrà effettuare campagne rivolte all'attività di frantumazione dei rifiuti inerti non pericolosi per un quantitativo massimo annuale pari a 189.000,00 t/a e giornaliero pari a 1050,00 t. I codici EER autorizzati per le operazioni di recupero R12 ed R5 sono riportati nella sottostante tabella e gli aggregati recuperati dovranno essere utilizzati in conformità alle norme di riferimento CE ivi indicate, ai sensi del D.M. 152/2022. Relativamente al codice EER 17.03.02 (miscele bituminose diverse da 17.03.01), la Ditta può utilizzare il materiale recuperato anche per scopi diversi da quelli previsti nel D.M. 152/2022, con applicazione del D.M. 28 marzo 2018, n. 69, in tal caso specificandone i relativi dettagli nella comunicazione di campagna.

| EER      | Descrizione                                                                                             | Operazione | Norma di riferimento | Titolo                                                                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.04.08 | Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07                               | R5         | UNI EN 12620         | Aggregati per calcestruzzo                                                                                                                  |
|          |                                                                                                         |            | UNI EN 13450         | Aggregati per massicciate ferroviarie                                                                                                       |
|          |                                                                                                         |            | UNI EN 13242         | Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade |
| 01.04.09 | Scarti di sabbia e argilla                                                                              | R5         | UNI EN 12139         | Aggregati per malta                                                                                                                         |
| 01.04.10 | Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07                                   | R5         | UNI EN 12139         | Aggregati per malta                                                                                                                         |
| 01.04.13 | rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07 | R5         | UNI EN 12620         | Aggregati per calcestruzzo                                                                                                                  |
|          |                                                                                                         |            | UNI EN 13450         | Aggregati per massicciate ferroviarie                                                                                                       |
| 10.12.01 | Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico                                                  | R5         | UNI EN 12620         | Aggregati per calcestruzzo                                                                                                                  |
|          |                                                                                                         |            | UNI EN 13450         | Aggregati leggeri                                                                                                                           |

|          |                                                                                                                           |    |                |                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.12.06 | Stampi di scarto                                                                                                          | R5 | UNI EN 12620   | Aggregati per calcestruzzo                                                                                                                  |
| 10.12.08 | Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)                     | R5 | UNI EN 12620   | Aggregati per calcestruzzo                                                                                                                  |
|          |                                                                                                                           |    | UNI EN 13242   | Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade |
| 10.13.11 | Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10 | R5 | UNI EN 12620   | Aggregati per calcestruzzo                                                                                                                  |
|          |                                                                                                                           |    | UNI EN 13450   | Aggregati leggeri                                                                                                                           |
| 12.01.17 | materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16                                                 | R5 | UNI EN 12620   | Aggregati per calcestruzzo                                                                                                                  |
| 17.01.01 | cemento                                                                                                                   | R5 | UNI EN 13242   | Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade |
| 17.01.02 | Mattoni                                                                                                                   | R5 | UNI EN 13242   | Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade |
| 17.01.03 | Mattonelle e ceramiche                                                                                                    | R5 | UNI EN 13242   | Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade |
| 17.01.07 | Miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06                | R5 | UNI EN 13242   | Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade |
| 17.03.02 | Miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01                                                            | R5 | UNI EN 13043   | Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strada, aeroporti e altre aree soggette a traffico                          |
| 17.05.04 | Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03                                                                | R5 | UNI EN 13242   | Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade |
|          |                                                                                                                           |    | UNI EN 13383-1 | Aggregati per opere di protezione-armourstone Specifiche                                                                                    |
|          |                                                                                                                           |    | UNI EN 12620   | Aggregati per calcestruzzo                                                                                                                  |
| 17.05.08 | Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17.05.03                                         | R5 | UNI EN 13450   | Aggregati per massicciate ferroviarie                                                                                                       |

|          |                                                                                                                           |        |                |                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.09.04 | Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03 | R12-R5 | UNI EN 13242   | Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade |
|          |                                                                                                                           |        | UNI EN 13055   | Aggregati leggeri                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                           |        | UNI EN 13383-1 | Aggregati per opere di protezione-armourstone Specifiche                                                                                    |
| 19.12.09 | Minerali (ad esempio sabbia, rocce)                                                                                       | R5     | UNI EN 13242   | Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade |
|          |                                                                                                                           |        | UNI EN 13055   | Aggregati leggeri                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                           |        | UNI EN 13383-1 | Aggregati per opere di protezione-armourstone Specifiche                                                                                    |

### Art. 3

#### Prescrizioni generali.

1. La Ditta "PRO.CO.GE.IM. Srl", nell'esecuzione delle campagne di recupero, è onerata al rispetto dei contenuti del D.M. 27 settembre 2022, n.152, "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", e relativi allegati.
2. la Ditta "PRO.CO.GE.IM. Srl", per poter procedere all'esecuzione di campagne mobili di recupero ai sensi del D.M. 152/2022 dovrà prima ottenere la certificazione del sistema di gestione della qualità ISO9001 da parte di organizzazione accreditata, come stabilito all'art.6 del D.M. 152/2022.
3. Il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
4. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge separatamente dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento;
5. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii;
6. l'impianto deve mantenere sempre efficiente l'eventuale dispositivo di abbattimento delle polveri tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, per tutto il ciclo, il massimo contenimento delle emissioni diffuse. Le fasi in cui avviene l'abbattimento sono: - zona carico impianto (inizio impianto) zona frantumazione (dove avviene la frantumazione) – zona scarico (termine della lavorazione);
7. l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido. Ove dovessero prodursi tali effluenti, la Ditta esercente è tenuta ad allestire in sito idonei sistemi di contenimento;
8. la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre a questo Dipartimento il certificato generale del casellario giudiziale aggiornato;
9. la Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre una relazione giurata che attesti il funzionamento dell'impianto nel rispetto delle sue caratteristiche progettuali allegando una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto mobile, nonché una relazione di sintesi sulle campagne effettuate con la precisazione dei quantitativi di materie prime seconde prodotte e commercializzate;
10. l'impianto potrà svolgere la propria attività nei luoghi ove i rifiuti vengono prodotti (ad esempio in aree di cantiere), ovvero, in situazioni specifiche e particolari di carattere eccezionale, anche presso siti autorizzati ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, purchè funzionalmente collegati con le attività che producono i rifiuti, ferme restando le verifiche che saranno effettuate ai fini dell'autorizzazione della singola campagna;
11. in coincidenza della prima comunicazione di campagna e comunque non oltre un anno dalla data del presente decreto, la Ditta deve produrre dichiarazione, qualora non avesse già provveduto, di avvenuta punzonatura del numero di matricola sull'impianto stesso, con allegata una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto esistente, nonché il luogo di ricovero dell'impianto nei periodi di inattività, con avvertenza che in caso di inottemperanza si procederà con la revoca del presente provvedimento;

12. per quanto riguarda la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito prescelto per le singole campagne di attività dalla L.26.10.1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;
13. devono essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La macchina deve essere fornita di appositi segnali di pericolo, collocati opportunamente. Inoltre l'impianto dovrà essere dotato di idonee attrezzature ausiliarie quali cassetta del pronto soccorso, gli estintori adeguati alle possibili tipologie di incendi che potrebbero svilupparsi e quanto altro necessario a fronteggiare adeguatamente condizioni di emergenza;
14. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti ai sensi del presente atto deve essere svolta nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente di cui all'art. 4 della direttiva 75/442/CEE;
15. alla cessazione della campagna la Ditta è obbligata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla relativa comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed alla Città Metropolitana competente per territorio;
16. qualunque variazione del sito di ricovero dell'impianto deve essere comunicata allo scrivente Dipartimento nonché alla Città Metropolitana competente per territorio;
17. il trasporto dell'impianto dovrà avvenire con mezzi di adeguate dimensioni e capacità e nel pieno rispetto delle norme vigenti;

#### **Prescrizioni di ARPA SICILIA**

18. i rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato sono esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1 rispettivamente ai punti 1 e 2 del DM. n. 152/22;
19. i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti alle verifiche di cui all'Allegato I punto b) del DM. n. 152/22. A tal fine, il produttore dell'aggregato recuperato deve dotarsi di un sistema per il controllo di accettazione dei rifiuti atto a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal suddetto regolamento. Il sistema deve garantire almeno il rispetto dei seguenti obblighi e presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate:
  - esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
  - controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
  - accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento almeno biennale che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
  - pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
  - stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;
  - messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella 1 del presente allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
  - svolgimento di controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

La movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale qualificato in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;

20. all'esito delle operazioni di recupero R5 effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni del DM. 152/2022, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del suddetto regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se risultano conformi ai criteri di cui all'Allegato 1 al DM n. 152/2022. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. 152/22 ed inviata all'autorità competente, alla Città Metropolitana e all'ARPA Sicilia – UOC Attività Produttive Area Orientale. Si ribadisce che l'operazione di recupero R5 non potrà essere svolta in assenza di un certificato, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del D.M. n. 152/22, conformemente a quanto previsto dell'art. 6 del medesimo decreto; deve essere pertanto comunicata tempestivamente anche ad ARPA Sicilia l'ottenimento della stessa e, successivamente, ogni variazione riguardante la certificazione ISO 9001 del sistema di gestione dell'impianto in oggetto (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.). L'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al DM. 152/2022;
21. presso l'impianto dovrà essere sempre presente copia delle norme UNI applicabili, per consultazione da parte degli enti di controllo;
22. per quanto non specificatamente indicato nel PdMC esaminato si applicano le pertinenti disposizioni del D.M. n. 152/2022 e smi;

23. i lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a “rifiuti lavorati in attesa di analisi” e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
24. i lotti di EoW detenuti in stoccaggio devono essere opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice identificativo del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità ;
25. fatte salve le eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità competente secondo quanto previsto all’art. 272, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, per il contenimento delle polveri provenienti da emissioni diffuse, dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella Parte I dell’Allegato V alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- L’attività di frantumazione deve essere condotta con l’ausilio dei sistemi di nebulizzazione previsti e deve essere garantito il buon funzionamento di questi:
- devono essere adottati accorgimenti gestionali anche durante le fasi di carico scarico e movimentazione dei rifiuti (come ad esempio minimizzare l’altezza del punto di scarico, bagnare i rifiuti nella fasi di movimentazione all’interno dell’area ecc.),
  - i cumuli dei materiali da avviare a trattamento e quelli trattati, all’occorrenza e in base alla localizzazione, alle condizioni del cantiere ed alle condizioni meteorologiche, devono essere umidificati e/o protetti dall’azione del vento,
  - l’utilizzo dei sistemi di bagnatura dell’impianto mobile o di altri sistemi ausiliari utilizzati a tale scopo deve essere condotto in modo tale da garantire un’adeguata umidificazione dei materiali al fine di evitare emissioni diffuse, evitando che eccessivi quantitativi di acqua irrorata provochino fenomeni di ruscellamento e formazione di pozze,
  - le lavorazioni devono essere sospese in caso di malfunzionamento e/o avaria del sistema di nebulizzazione;
26. in riferimento alla matrice rumore, fatte salve eventuali prescrizioni e/o deroghe stabilite dal Comune territorialmente competente, dovranno essere rispettati, nei pressi del recettore più vicino all’impianto di trattamento, i limiti assoluti di immissione e i limiti differenziali ove applicabili previsti dalla Normativa acustica vigente in materia;
27. la gestione delle acque reflue di dilavamento dell’area del cantiere deve rispettare quanto disposto dalla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e dalle normative regionali vigenti in materia. Eventuali scarichi idrici devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti territorialmente competenti, prima dell’avvio di ogni singola campagna di attività. In considerazione dell’utilizzo dell’acqua nebulizzata per abbattere le polveri derivanti dall’attività di trattamento rifiuti, si sottolinea l’importanza di evitare che eccessivi quantitativi di acqua irrorata provochino fenomeni di ruscellamento, formazioni di pozze e ristagni su superfici impermeabili (es. teli utilizzati per ricoprire i cumuli di materiale inerte stoccato)

#### **Prescrizioni del Dipartimento Regionale dell’Ambiente**

28. In conformità al D.A. n. 259/Gab del 05/10/2020, qualora per capacità di trattamento e durata della campagna, l’impianto mobile rientri tra le tipologie di cui al punto 7 lettera z.b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., preventivamente alla comunicazione della singola campagna, il gestore dovrà attivare la procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del medesimo decreto, tramite il portale per le valutazioni ambientali di questo Assessorato;
29. L’impianto di frantumazione oggetto del presente parere non potrà trattare rifiuti contenenti amianto (RCA), rifiuti a matrice bituminosa, rifiuti contenenti PCB e rifiuti pericolosi.
30. Nel corso delle campagne di recupero rifiuti, il gestore è onerato di adottare, in fase di ricezione, movimentazione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti, tutte le misure gestionali atte a limitare le emissioni diffuse di polveri nel rispetto della Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 e delle pertinenti prescrizioni contenute nell’Allegato V della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. In particolare, in aggiunta alle misure già individuate nella relazione tecnica, il gestore:
- a) nel caso di eventi ventosi significativi (velocità del vento superiore a 5 m/s) dovrà provvedere a:
    - fermare le attività di frantumazione;
    - mantenere attivo l’impianto di umidificazione nelle aree di impianto, nelle aree di stoccaggio dei rifiuti e del materiale trattato e nelle zone di movimentazione del materiale;
    - coprire i cumuli con teli ancorati al suolo;
  - b) dovrà garantire che i cumuli di materiale lavorato in fase di stoccaggio siano realizzati entro 3 metri dalla zona di recinzione e che la loro altezza non superi i 2 metri;
  - c) dovrà assicurare che la velocità di transito dei mezzi all’interno delle aree di cava non sia superiore a 30 km / h.
31. In fase di comunicazione della campagna il gestore dovrà dare evidenza dell’adozione delle misure di contenimento delle emissioni polverulente in fase di esercizio dell’impianto.

#### **Art. 4**

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la Ditta, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del d.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., almeno 20 giorni prima dell’installazione dell’impianto, è obbligata a comunicare all’Ente competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, allegando copia conforme della presente autorizzazione, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quanto di seguito elencato:

- La data di inizio e la durata della campagna di attività;
- La copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
- Specifico diagramma che evidenzi, fra le varie attività, il tempo effettivo di utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna oggetto della comunicazione;
- La specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti in t/giorno, oggetto dell'attività e l'indicazione di quelli risultanti dall'attività e la loro destinazione;
- La descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, che evidenzi che la scelta dello stesso sia funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti, con allegata una planimetria dello stesso, riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta, nonché le precauzioni adottate a salvaguardia del terreno ove l'impianto viene installato;
- Relazione tecnica che illustri come la Ditta intende procedere per il ripristino dello stato dei luoghi a fine campagna;
- Le modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica campagna, con particolare riguardo alle verifiche ed alle analisi di controllo ed alle metodologie di recupero ai sensi degli allegati 1 e 2 al D.M. 27 settembre 2022, n.152, in riferimento a:
  - Verifiche sui rifiuti in ingresso;
  - Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore;
  - Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato;
  - Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato;
- Scopi Specifici di utilizzo dell'aggregato recuperato ai sensi dell'art.4 del D.M.152/2022 (indicati nell'allegato 2, lettere da a) ad f) del D.M. 152/2022);
- Appropriata documentazione di impatto acustico che indichi le caratteristiche acustiche dell'impianto e di tutti i mezzi in opera nel sito e l'orario di esercizio;
- Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, così come previsto dall'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- Piano operativo di sicurezza.

#### **Art. 5**

Per le campagne di attività di cui all'art. 4, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, vigela disciplina in materia di valutazione ambientale di cui al D.A. 259/gab del 05/10/2020 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente. Le comunicazioni di campagna di cui all'art. 4, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, dovranno essere indirizzate oltre che a questo Dipartimento, anche alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio, al Comune competente per territorio, al Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente. La Città Metropolitana o il Libero Consorzio, competente per territorio, effettuerà l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del d.lgs. 152/06, avvalendosi eventualmente della Struttura Territoriale dell'A.R.P.A., anche al fine delle verifiche di ripristino dello stato dei luoghi effettuato dalla Ditta alla cessazione della campagna.

#### **Art. 6**

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività correlata alla specifica comunicazione di campagna, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa, da parte di questo Dipartimento. L'eventuale ritardo nell'avvio della campagna o la sua interruzione per qualsiasi motivo non danno luogo a diritto di proroga del termine di scadenza della campagna autorizzata. In tali casi, ove si intenda proseguire la campagna oltre i termini di scadenza, dovrà essere presentata una nuova comunicazione nel rispetto dei termini di legge.

#### **Art. 7**

La presente autorizzazione non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale né come una omologa dell'impianto mobile.

#### **Art.8**

La Ditta dovrà tenere presso il luogo di svolgimento della campagna, apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

#### **Art. 9**

Quando, a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è, in ogni caso, subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive, in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento. L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori. Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi. Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri

casi e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o di cessione di ramo d'azienda deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### **Art. 10**

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

#### **Art. 11**

Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Città Metropolitana o del Libero Consorzio Comunale, dell'A.R.P.A. - Struttura Territoriale, dell'A.S.P. e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne, per quanto di rispettiva competenza, le disposizioni ed i provvedimenti anche più restrittivi, emanati dagli Enti nel cui territorio si effettua la campagna di attività di cui al presente decreto, nonché quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro.

#### **Art. 12**

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs. 159/2011.

#### **Art. 13**

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015 n. 9. La pubblicazione del presente decreto nel sito WEB di questo Dipartimento sarà comunicata ai seguenti Enti: Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), Città Metropolitana di Messina, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. Sicilia-Direzione Generale, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, ASP-SIAV di Messina, D.R.A.R. – Servizio 4 Gestione Integrata dei Rifiuti, Prefettura di Messina, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Palermo, li.....

**L'Istruttore**

*(Letterio Currò)*

firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93

**Il Dirigente del Servizio**

*(ing. Francesco Arini)*